

DIRITTI RILASCIO
COPIE ASSOLTI
AL DIRETTORE

PUNTO COPIE
SERV. NOTIFICHE
8431

AVV. MILANA IL CANNIT
Via Not. 121
90141 - Palermo



ALLEGATO N° 10

1807/07
N. R.Sent.
N. 2272 Reg. Gen.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione ANNO 2002
Prima, ha pronunciato la seguente

Allegato alla proposta di delibera
n. 28 del 26/11/2018
Il Responsabile del Procedimento

SENTENZA

sul ricorso n. 2272/2002 proposto dalla sig.ra CANGIALOSI
Giuseppa, elettivamente dom.ta in Palermo, P.le del Fante n. 49,
presso lo studio dell'avv.to Chiara Castellana, che la rappresenta e
difende per mandato a margine del ricorso principale unitamente
all'avv. Tiziana Milana;

contro

- il Comune di Palermo, in persona del Sindaco pro-tempore, elett.te
dom.to in Palermo, P.zza Marina n. 39, presso l'Ufficio Legale del
Comune, rappresentato e difeso dall'avv. Anna Maria Impinna per
mandato in calce alla copia notificata del ricorso;
- l'Assessorato Reg.le al Territorio ed Ambiente - Dipartimento
Reg.le Urbanistica, in persona dell'Assessore pro-tempore, rapp.to e
difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo,
domiciliataria;

per l'annullamento

quanto al ricorso principale, del D.D. 13.03.2002 di approvazione
del nuovo P.R.G. di Palermo, nella parte nella quale respinge le
osservazioni proposte dalla ricorrente, nonchè le delibere consiliari
di adozione del P.R.G. e di controdeduzioni alle osservazioni

Copia Conforme

Esperto Geometra
Arch. Rosario Favitta



19 NOV 2018



[Handwritten signature]

proposte;

quanto al primo dei ricorsi per motivi aggiunti, del D.D. 29.07.2002 di rettifica del precedente decreto di approvazione;

quanto al secondo dei ricorsi per motivi aggiunti, della deliberazione consiliare n. 7 del 21.01.2004 di presa d'atto delle modifiche apportate agli elaborati di P.R.G..

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'avv.to A.M. Impinna per il Comune di Palermo e dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo per l'amm.ne regionale;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Designato relatore alla pubblica udienza del 3.05.2007 il Consigliere Avv.to Salvatore Veneziano;

Uditi l'avv.to T. Milana per la ricorrente e l'avv.to dello Stato G. Dell'Aira per l'Amm.ne intimata;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

Con ricorso notificato il 21.05.2002, e depositato il successivo 11.06., la ricorrente – proprietaria di un lotto di terreno di mq 670 in località S.Isidoro del Comune di Palermo – impugna gli atti relativi alla approvazione del nuovo P.R.G. nella parte nella quale, nonostante la presentazione di specifiche osservazioni, il lotto in questione veniva in parte classificato quale zona B1 ed in parte quale E2, vanificandone però qualsiasi possibilità edificatoria atteso



che la porzione classificata B1 non raggiunge la superficie prevista per il lotto minimo (mq 600). Deduce censure di violazione e falsa applicazione dell'art. 2 l.r. n. 71/1978 e del disciplinare tipo nonché di eccesso di potere sotto molteplici profili, per non essere stata adeguatamente valutata, anche a causa della incompletezza ed irregolarità degli elaborati tecnici di piano, la particolare situazione del lotto della ricorrente, tra l'altro ricadente in zona completamente urbanizzata.

Con il primo dei ricorsi per motivi aggiunti, notificato il 12.11.2002 e depositato il successivo 5.12., la ricorrente ha impugnato il decreto dirigenziale correttivo di quello di approvazione del nuovo P.R.G., nella parte nella quale dichiara la "non valutabile" l'osservazione a suo tempo proposta; deduce censure di violazione dell'art. 13 l. n. 64/1974, dell'art. 5 l.r. n. 65/1981, dell'art. 2 l.r. n. 71/1978, dell'art. 3 l.r. n. 10/1991, del disciplinare tipo ed eccesso di potere, aggiungendo alle censure già dedotte la asserita mancanza del preventivo parere del Genio Civile sul nuovo strumento urbanistico.

Con il secondo dei ricorsi per motivi aggiunti, notificato il 2.04.2004 e depositato il successivo 14.04., la ricorrente ha impugnato anche la deliberazione consiliare di presa d'atto delle modifiche apportate agli elaborati tecnici di piano, ai fini di loro adeguamento alle prescrizioni recate dai DD.DD. di approvazione, deducendone l'illegittimità derivata.

Si sono costituite in giudizio sia l'amm.ne reg.le che quella

comunale.

Nelle camere di consiglio del 4.07.2002 e del 21.01.2003 le istanze cautelari sono state rinviate per la trattazione congiunta con il merito e non più riproposte.

Con memorie depositate in vista dell'udienza pubblica di discussione la ricorrente e l'amministrazione comunale hanno insistito nelle rispettive conclusioni.

Alla pubblica udienza del 3.05.2007 i procuratori delle parti presenti hanno chiesto porsi il ricorso in decisione.

DIRITTO

Il ricorso principale, e quelli per motivi aggiunti, sono fondati e meritevoli di accoglimento per l'assorbente censura di difetto di motivazione in ordine alla reiezione della osservazione proposta dalla ricorrente ed al conseguente mantenimento di una frazione del suo lotto in zona E2.

Osserva, infatti, il Collegio che risulta documentato agli atti del giudizio che:

- il lotto di proprietà della ricorrente - ubicato in località S.Isidoro, a valle della via Terranova ed in zona quasi totalmente urbanizzata ed edificata - risulta classificato, sin dalla adozione del nuovo P.R.G., per la maggior superficie in zona B1 e per una minor frazione in zona E2;
- con osservazione n. 518 del 20.06.1997 la ricorrente ha richiesto l'intera classificazione del lotto in zona B1;
- su detta osservazione risulta espresso un parere favorevole dei

tecnici redattori del piano in considerazione del "minior sacrificio della proprietà privata a fronte della marginalità della superficie interessata e della irrilevanza delle conseguenze dal punto di vista urbanistico";

- l'osservazione è stata, però, respinta con delibera consiliare n. 435/1999 , con la generica motivazione (riferita a tutte le oltre 850 osservazioni respinte) "perché in contrasto con i principi informativi del Piano e quindi con i criteri che ne hanno ispirato l'adozione da parte del Consiglio Comunale";
- essa è stata successivamente dichiarata "non valutabile" in quanto ricadente in ambito soggetto a ristudio, su parere del C.R.U., nei due DD.DD. di approvazione del nuovo P.R.G. di Palermo (cfr. all. n. 1 al D.D. 29.07.2002);
- nonostante ciò essa non risulta essere stata favorevolmente presa in considerazione né dalla deliberazione comunale di presa d'atto delle modifiche agli elaborati di P.R.G. né da successivi provvedimenti finalizzati a conferire al lotto in questione la chiesta attitudine edificatoria.

A fronte di siffatta situazione, il Collegio ritiene sussistenti le dedotte censure di difetto di motivazione in ordine alla originaria reiezione della osservazione, in considerazione della peculiare situazione del lotto di proprietà della ricorrente, la cui solo parziale classificazione in zona edificabile - con la creazione di un piccolo spezzone di zona agricola, circoscritto da lotti edificabile ed edificati e da una strada di accesso agli stessi - appare difficilmente

giustificabile con i principi informativi del Piano e quindi con i criteri che ne hanno ispirato l'adozione da parte del Consiglio Comunale, come apprezzato anche dai tecnici progettisti, che ne avevano proposto l'accoglimento.

In particolare il Collegio è ben consapevole dell'esistenza di un pacifico orientamento giurisprudenziale secondo il quale in materia di pianificazione urbanistica la destinazione delle singole aree non abbisogna di apposita motivazione, oltre quella che si può evincere dai criteri generali - di ordine tecnico discrezionale - seguiti nell'impostazione del piano stesso, salvo che particolari situazioni non abbiano creato aspettative o affidamenti in favore di soggetti le cui posizioni appaiono meritevoli di specifiche considerazioni (T.A.R. Sicilia - Catania, Sez. I n. 638 del 16 aprile 2007 e TAR Sicilia, Palermo, sez. I, n. 591 dell' 1.03.2007), ma ritiene che la peculiare situazione del lotto in questione consenta di ascriverlo a quelle particolari situazioni idonee a creare aspettative o affidamenti in favore di soggetti, le cui posizioni appaiono meritevoli di specifiche considerazioni.

Ed invero, a prescindere dal troncante rilievo che gli stessi progettisti ne avevano proposto l'accoglimento in considerazione "della marginalità della superficie interessata e della irrilevanza delle conseguenze dal punto di vista urbanistico", il Collegio rileva che è proprio il riconoscimento della qualificazione edificatoria alla maggior superficie del lotto a rendere illogica e contraddittoria la negazione di eguale qualificazione alla minor parte dello stesso in



nza di caratteristiche geomorfologiche e fattuali che possano
ocamente giustificarle in un contesto di oggettiva attitudine
icatoria.

All'accoglimento della superiore censura consegue
annullamento per quanto di ragione - e cioè nei limiti richiesti del
annullamento accoglimento della osservazione proposta dalla ricorrente
negli atti impugnati.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le
parti delle spese del giudizio.

P. Q. M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione
di Palermo, accoglie il ricorso principale e quelli per motivi aggiunti in
aggiunta, e conseguentemente annulla, per quanto di ragione, i
provvedimenti impugnati.

Dispone la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
Amministrativa.

Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del 3
luglio 2007, con l'intervento dei Sigg.ri Magistrati:

- Giorgio Giallombardo - Presidente
- Roberto Veneziano - Consigliere Estensore
- Luigi Sinatra - Referendario



Presidente

Salvatore... Estensore

Antonio... Segretario

Depositata in Segreteria il 18 LUG. 2002

Il Segretario

Antonio...

G.M.

È copia conforme all'originale che si rilascia a richiesta
dell'Avv. o. Oronzo Castellano
per gli usi di legge. Si compone di n. 7 fasc. più
questa

Falerno, li 21.08.2002

IL DIRETTORE DELLA SEGRETARIA GIURISDIZIONALE

Rosa...

RELATA DI NOTIFICA

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto alle notifiche della Corte d'Appello di Palermo, su istanza della Sig.ra Giuseppa Cangialosi: ho notificato copia della presente sentenza

AL COMUNE DI PALERMO, in persona del legale rappresentante pro-tempore, ed selettivamente domiciliato, in Palermo, Piazza marina, 39 presso l'Ufficio legale del Comune, rappresentato e difeso dall'Avv.to Anna Maria Impinna



All' ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, V.le Alcide de Gasperi, 81, dalla quale è rappresentato e difeso

